

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 347 del 08 aprile 2022

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2022. Deliberazione/CR n. 21 del 15 marzo 2022.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del consiglio Regionale, si provvede ad approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2022.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012;
- Deliberazione/CR n. 21 del 15 marzo 2022;
- Parere del Consiglio delle Autonomie Locali del Veneto in data 28 marzo 2022;
- Parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto in data 30 marzo 2022.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della L.R. n. 18 del 27.04.2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" la Regione del Veneto promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, definendo, attraverso l'adozione del Piano di riordino territoriale, i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.

L'associazionismo intercomunale rappresenta lo strumento per recuperare competitività nella gestione delle funzioni e dei servizi a livello locale. Attraverso le forme di cooperazione tra Enti locali è possibile conseguire una dimensione economicamente conveniente nell'erogazione dei servizi e adempiere alle competenze secondo principi di efficienza ed economicità.

In base all'art. 10 commi 1 e 2 della L.R. n. 18/2012 la Giunta Regionale determina i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali e statali destinati a sostenere le forme associative nelle loro spese per l'organizzazione e la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali.

In base all'Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione del Veneto partecipa, a partire dal 2006, al riparto delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di propria competenza esclusiva esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell'Intesa stessa.

Con nota del 21 gennaio 2022 prot. n. 28203 a firma dell'Assessore agli Enti locali, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo intercomunale previste per l'anno 2022. Con deliberazione n.25 del 2 marzo 2022 la Conferenza Unificata ha individuato la Regione del Veneto tra le Regioni ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali.

I fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l'anno 2022 saranno contabilmente accertati al cap. 100307 dell'Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, con apposito successivo provvedimento.

Non può non essere tenuto in considerazione, inoltre, il fatto che negli ultimi anni si registra una costante riduzione delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Veneto con specifica destinazione per l'associazionismo intercomunale. Pertanto, nell'ambito delle azioni proprie della Amministrazione regionale di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni

fondamentali, a favore delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane, considerato che la Regione intende, invece, confermare il riconoscimento del loro ruolo di supporto alle politiche regionali di riordino istituzionale, al fine di assicurare maggior efficienza nell'erogazione dei servizi alle comunità locali, la stessa ha inteso destinare alle suindicate forme associative, a titolo di contributo "ordinario" l'ulteriore importo di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse stanziato al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio di previsione 2022/2024.

Il suddetto importo verrà assegnato in ragione delle dimensioni associative e del maggior grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi per conto dei Comuni associati.

Si stabilisce, in ogni caso, sin d'ora che eventuali ed ulteriori risorse che si renderanno disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario nel capitolo sopra citato potranno essere utilizzate per incrementare l'importo così previsto da ripartirsi secondo i medesimi criteri.

Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 e della conclusione dell'attività di revisione organica della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni, la legge di conversione n. 15 del 25.02.2022 del D.L. n. 228 del 30.12.2021 c.d. "Milleproroghe" ha differito al 31.12.2023, il termine entro il quale i comuni di ridotte dimensioni demografiche sono tenuti ad esercitare in forma obbligatoriamente associata le restanti funzioni fondamentali.

È inoltre da considerare il percorso di riordino territoriale nei territori montani, già avviato dalla Regione con la LR n.40/2012 "Norme in materia di Unioni montane" che, a seguito delle modifiche introdotte con l'approvazione della L.R. n. 2 del 24.01.2020 "Disposizioni in materia di Enti locali", ha introdotto meccanismi di flessibilità per consentire adeguamenti agli ambiti territoriali delle Unioni montane in ragione alle esigenze manifestate dai territori montani.

In continuità con i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi negli esercizi precedenti, si ritiene necessario, sostenere finanziariamente le gestioni associate nella forma dell'Unione di Comuni e dell'Unione montana nei loro processi di rafforzamento sul territorio, affinché possano svolgere in modo adeguato le funzioni amministrative loro conferite e siano in grado di garantire i migliori servizi ai cittadini.

Vi è da considerare, infine, come il rispetto dei seguenti principi fondamentali è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all'oggetto:

- a. la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell'art. 14, c. 29, del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che "i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa";
- b. il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:
 - ◆ oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;
 - ◆ soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle finalità della stessa "regionalizzazione" dei fondi e dei principi sopra esposti, con il presente provvedimento si propone quindi:

1. la destinazione vincolata dei fondi statali ai sensi dell'art. 53, c. 10, della L. n. 388 del 23/12/2000 e art. 9, c. 1, lett. a) dell'Intesa n. 936/CU alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;
2. di confermare la percentuale di assegnazione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Unioni Montane, in continuità con il 2021 e in ragione delle spese correnti sostenute dalle Unioni montane nell'ultimo biennio per l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali per conto dei comuni di appartenenza, nella misura dell'80% a favore delle Unioni di comuni e del 20% a favore delle Unioni montane;
3. di riservare un ulteriore importo di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse stanziato al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio corrente, da ripartire nella misura del 60% a favore delle Unioni di Comuni e del 40% a favore delle Unioni montane, per valorizzare l'efficienza e la stabilità dei processi aggregativi in ragione del numero di Comuni associati e delle funzioni/servizi conferite;
4. che i criteri per l'accesso e la documentazione che le Unioni di Comuni/Montane dovranno produrre nei termini stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto dei fondi statali "regionalizzati" 2022 per l'associazionismo, che verranno assegnati alla Regione a sostegno delle spese di funzionamento, siano ritenuti validi anche ai fini della distribuzione delle risorse regionali;
5. di rinviare ad altro provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l'erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla

Regione del Veneto, l'assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

La competente Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, in osservanza del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 74940 del 17.02.2022, ha chiesto agli organismi di rappresentanza degli enti locali (Anci Veneto e Uncem - Delegazione Regionale Veneto) di esprimere un parere in merito alla proposta dei criteri di assegnazione dei contributi destinati alle forme associative, rispetto alla quale i suddetti organismi hanno espresso parere favorevole.

Con deliberazione/CR n. 21 del 15.03.2022 è stato richiesto il parere del CAL e della Prima Commissione del Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 10 c. 1 L.R. 18 del 27.04.2012, in merito ai succitati criteri di accesso e riparto degli incentivi, rispetto ai quali, nella seduta del 28 marzo 2022, il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole. In data 30 marzo 2022 la Prima Commissione Consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi in questione.

Con il presente provvedimento, in conformità all'art. 10, commi 1 e 2, della L.R. 18/2012, vengono pertanto stabiliti per l'anno 2022, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi ordinari e contributi statali "regionalizzati" le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'**Allegato A**, mentre gli **Allegati B e C** contengono il modello di richiesta dei contributi, rispettivamente per le Unioni di Comuni e per le Unioni montane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 28, 30, 32 del D. Lgs. 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'art. 19 c.1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTI gli artt. 26 e 27, D.Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.L. 31.12.2020, n. 183 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea";

VISTA la Legge 25.02.2022, n. 15 di conversione del D.L. n. 228 del 30.12.2022;

VISTE l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006 in Conferenza Unificata;

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", come modificata dalla L.R. 24.01.2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali di modifica alle LL.RR. 18/2012 e 40/2012";

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane", come modificata dalla L.R. 24.01.2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali di modifica alle LL.RR. 18/2012 e 40/2012";

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 17.12.2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. 17.12.2021, n. 36 "Bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 1821 del 23.12.2021 "Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024";

VISTO il parere favorevole espresso da Anci Veneto con nota prot. n. 1135 del 28.02.2022;

VISTO il parere favorevole espresso da Uncem - Delegazione Regionale Veneto con nota prot. n. 24 del 01.03.2022;

VISTA la deliberazione/CR n. 21 del 15.03.2022;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali in data 28.03.2022;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto in data 30.03.2022.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al rispetto dei principi fondamentali in esse enunciati;
2. di approvare i criteri e le modalità, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'assegnazione e l'erogazione di:
 - ◆ contributo statale "regionalizzato" a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2022, mediante riparto delle risorse statali attribuite alla Regione del Veneto in base all'Intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e che verranno successivamente trasferite dal Ministero dell'Interno;
 - ◆ contributo regionale ordinario, di cui all'articolo 10, c. 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, da corrispondersi a favore delle Unioni di Comuni e alle Unioni montane in ragione delle dimensioni associative e del maggior grado di integrazione nell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
3. di dare atto che la domanda per l'assegnazione del contributo regionale ordinario e del contributo statale "regionalizzato" deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui all'**Allegato B** per le Unioni di Comuni o all'**Allegato C** per le Unioni montane, che si approvano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione, per l'assegnazione dei contributi statali "regionalizzati", non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di determinare in € 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti, il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2022/2024 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, art. 10 L.R. n. 18/2012)";
6. di stabilire che, nel caso si rendessero disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario eventuali ulteriori risorse al cap. 101742, le stesse saranno destinate ad incremento dell'importo indicato al punto 5, per le medesime finalità, autorizzando il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi all'assunzione dei relativi ulteriori provvedimenti;
7. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
9. di dare atto che la Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 c. 1 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.